

Facoltà di Architettura Leonardo
Politecnico di Milano
a.a. 2002-2003


laboratorio di costruzione dell'architettura I
emilio faroldi paola pleba

tutors

paolo elli davide mantero mauro trapani maria pilar vettori
gianni bertoldi giuliana nozza chiara odorizzi paolo raffaglio carolina raggi

NORME e REGOLE

documento 3
a cura di mauro trapani



INDICE

Il vincolo normativo come strumento di progetto	3
--	---

Norme e regole	5
----------------	---

apparati

1 .Riferimenti generali in materia di urbanistica ed edilizia	13
2. Regione Emilia-Romagna: Legge Regionale 9 novembre 1984 n. 48	29
3. Riferimenti normativi in materia ,di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche	59
4. Regolamento edilizio del Comune di Milano	125
5. Regione Emilia-Romagna: schema Regolamento edilizio tipo	167
6. Regione Lombardia: Regolamento locale di Igiene tipo - Titolo III	235
7. Riferimenti Normativi in materia di prevenzioni incendi	263
8. Riferimenti normativi per l'edilizia alberghiera	307

in copertina:
W. Kandinskij, *Punto linea superficie*, Adelphi, Milano 1968.

progetto grafico
e realizzazione del documento:
gianni bertoldi

Il documento "Norme e Regole" costituisce una raccolta ragionata di normative tecniche comunali, regionali e nazionali, di cui si riportano significativi stralci, intesa come strumento indispensabile per lo svolgersi dell'attività progettuale prevista dal programma didattico promosso dal "Laboratorio di Costruzione dell'Architettura 1".

L'assunzione di strumenti normativi *a-contestuali*, operata attraverso la selezione di documenti provenienti da più ambiti ritenuti, per singola categoria d'appartenenza, i più idonei per il loro grado di complessità, esaustività e adattabilità, risponde alla logica di voler allenare lo studente alla consultazione e all'applicazione dei vincoli dettati dagli strumenti stessi, senza che questi configurino prescrizioni e veicolazioni morfologiche condizionate da eventuali valenze localistiche.

Ciò per garantire, dal punto di vista anche metodologico, lo sviluppo del tema progettuale – *un quartiere sperimentale* – per sua natura debitore nei confronti di una cultura del luogo orientata a superare i puri vincoli geografici.

**Il vincolo normativo
come strumento di progetto**
emilio faroldi

La sempre più complessa esplorazione dello scenario delle "regole" entro il quale il progetto di architettura si muove, conseguenza soprattutto del moltiplicarsi e articolarsi del quadro normativo di riferimento, richiede l'ausilio di una operazione di sintesi che selezioni, all'interno del panorama degli strumenti normativi in vigore, quelli ritenuti necessari ai fini sia *progettuali* che *didattici*.

"Progettare con la norma" significa convivere con essa e, anzi, proprio da questa trarre spunti e motivazioni: quantità, dimensioni, distanze, diventano elementi che integrano le richieste della committenza, perimetrandone talora le velleità, indirizzandone altre volte le scelte.

Una esperienza didattica non può prescindere dal confrontarsi con il "vincolo normativo" stimolando perciò lo studente a raggiungere nel modo più coerente i fini progettuali prefissati, pur in presenza di un ventaglio normativo complesso, i cui dettami non sempre risultano facilmente comprensibili o, talvolta, condivisibili.

L'*architettura della ricerca* deve trovare le sue forme e le sue tecniche in adesione ai dettami delle normative e dei regolamenti vigenti: la storia dell'architettura ci mostra come si possa fare cattiva architettura in assenza di obblighi legislativi e urbanistici, così come si possa, al contrario, fare buona architettura adeguandosi a normative a volte anche molto restrittive.

La storia della città è anche la storia delle leggi che la

governano; così come la storia di un edificio è anche la concretizzazione materica di norme e disposizioni di vario ordine.

Cosa sarebbero state le città del Settecento o dell'Ottocento senza l'istituzione dei regolamenti sanitari di cui si dotarono? E quali effetti avrebbe provocato, in talune situazioni, l'assenza di una Commissione d'Ornato preposta al controllo degli *edificandi* manufatti? E ancora, conquiste come quella degli *standard* ed il loro rispetto - almeno in forma teorica - non sono alla base di molti esiti urbanistico-architettonici significativi?

Il fatto che le norme siano in continua evoluzione - ragionando sempre in modo positivo e non introducendo in questa sede gli effetti deleteri che provoca, sull'architettura, l'esistente e mal governato processo di *burocratico proibizionismo* - va interpretato come un naturale adeguamento dell'*apparato delle regole* alle esigenze della città e al suo costante mutare.

"Il compito degli architetti - si legge nella dichiarazione dei Ciam di La Sarraz del 1928 - è dunque quello di trovare l'accordo con i grandi fatti dell'epoca e con i grandi fini della società cui appartengono e di creare le loro opere in conformità di ciò. Essi rifiutano perciò di trasferire alle loro opere i principi creativi di altre epoche e le strutture e le strutture sociali del passato, ma esigono di volta in volta una nuova considerazione del problema costruttivo e una soddisfazione creativa di tutte le esigenze pratiche e spirituali.

Essi sono consapevoli del fatto che i cambiamenti di struttura che si compiono nella società si compiono anche nell'architettura e del fatto che il cambiamento delle norme costitutive dell'intera nostra vita spirituale si riferisce anche ai concetti costitutivi dell'architettura. Ciò diventa per essi di una tale evidenza che rivolgono la loro particolare attenzione ai nuovi materiali costruttivi, alle nuove costruzioni e ai nuovi metodi di produzione e rivolgono le loro cure a tutti i problemi che, nell'ambito della loro professione, fanno sperare in un progresso del loro lavoro".

La convivenza con il *vincolo normativo* e la capacità di aggiornamento ad esso è requisito indispensabile per intraprendere una qualsiasi attività progettuale, soprattutto se contestualizzata: il *pretesto del luogo*, in questo caso, costituisce un riferimento utile per l'adozione dei vari strumenti normativi alle differenti scale.

Il presente documento, che raccoglie alcuni testi contenenti norme e regolamenti vigenti in campo sia urbanistico che edilizio, costituisce il testo di riferimento all'interno del quale trovare le risposte ai principali quesiti normativi con i quali l'attività di progetto svolta nel Laboratorio si confronta. Un modo diretto e, pensiamo, efficace per avviare lo studente all'utilizzo di una strumentazione che nel corso degli anni dovrà necessariamente fare propria, in previsione del futuro svolgimento di operazioni progettuali alla scala urbana e dell'edificio. Inoltre, un modo reale, affrontato cioè "sul campo", per cominciare ad interpretare criticamente il rapporto tra *disciplina architettonica* e *disciplina urbanistica*, avviando lo studente ad una loro una lettura solidale e non, come spesso accade, densa di conflittualità.

Norme e regole mauro trapani

Tra i tanti significati che si possono attribuire all'azione del progettare uno appare più di altri legato al mondo della nostra professione: quello di *osservare* e *interpretare* la realtà che ci circonda, al fine di intervenire su di essa in modo efficace. In tale ottica, la figura del progettista appare altamente privilegiata: in qualunque campo agisca egli trasforma idee, immagini, oggetti, panorami. E' facile ed immediato quindi, rendersi conto di quanto sia elevata la responsabilità, etica e giuridica, che si ha svolgendo tale attività.

Ecco allora che intervenire sulla realtà diventa possibile e giustificabile (o comunque ragionevolmente criticabile) soltanto se si insegue una idea di progetto inteso nel suo più esteso significato di complesso processo organizzativo dall'elevato grado di tutela.


Progettare, visto dal nostro osservatorio didattico, significa tra le altre cose, fissare anche punti di riferimento che aderiscono a regole da cui non si può e non si deve prescindere. Esse possono essere *propositive* e/o *vincolanti*; raramente, comunque, di facile interpretazione.

Ai vincoli di natura fisica, reale, visivamente percepibile, se ne aggiungono altri che derivano dal tipo di indirizzo e di tutela con i quali si vuole trasformare la realtà.

Il progettista è parte di una società che osserva una complessa serie di rapporti interdisciplinari, muovendosi all'interno di un territorio che l'uomo, nel corso della storia, ha strutturato al fine di soddisfare

diverse esigenze. Diviene perciò fattore naturale e indispensabile che la convivenza delle persone e, nel nostro caso, del mondo costruito preposto a ospitarle, sia indirizzata da "norme e regole" che governino le modalità di intervento sul territorio.

Il progettista si trova oggi ad operare all'interno di una legislazione i cui contenuti normativi sono strutturati per livelli legati agli specifici ruoli e all'ambito territoriale di competenza e perciò emanati dalle figure istituzionali corrispondenti.



Le Corbusier, figurazione del modular

In questo ampio ventaglio di norme, il progettista ha l'esigenza di apprendere al meglio i contenuti delle stesse, cercando di vedere in esse non un insormontabile vincolo, o uno strumento imposto dall'alto da applicare con scarse possibilità di "invenzione", bensì un valido strumento di aiuto che attraverso uno studio attento delle sue potenzialità possa contribuire alla redazione di un prodotto

progettuale normato e di qualità.

Una lettura delle norme svolta sin dalle prime fasi progettuali costituisce un rilevante aiuto al progetto stesso, ed evita di operare scelte non attuabili. Anche nel caso dell'*applicazione della norma*, il suo coinvolgimento sin dall'avvio del processo progettuale è fondamentale per la messa a punto di uno strumento efficace e realmente operativo.




Tavola tratta da *Il problema sociale economico e costruttivo dell'abitazione* di I. Diotallevi e F. Marescotti (1948-1950)

L'esercizio progettuale proposto dal Laboratorio di Costruzione dell'Architettura, rivolto quest'anno al tema residenziale e applicato al contesto di Morimondo, ha determinato una selezione ragionata dei documenti normativi che il corso intende adottare come riferimento.

La scelta è ricaduta su quelli che possiamo ritenere i più completi e di diretta applicazione in una esperienza didattica, per poter comunque affrontare il progetto in termini reali, cioè secondo dettami normativi che comunemente il *professionista* deve

applicare nella redazione di un progetto.

I contenuti normativi sono strutturati per livelli di estensione d'ambito: anche quelli inerenti la progettazione edilizia in generale, perciò, trattano per gradi le modalità di intervento. Dalla destinazione d'uso del territorio, alla definizione quantitativa e qualitativa, ovvero morfologica e dimensionale delle unità abitative, attraverso la definizione dei requisiti minimi di benessere fisico richiesto al loro interno, sino a giungere alla determinazione dei principali requisiti di sicurezza.

La reale difficoltà che si incontra in un loro corretto e razionale utilizzo, risiede nella necessità di un controllo continuo e incrociato che va operato tra i vari strumenti, essendo questi al tempo stesso interdipendenti e interdisciplinari.

Proprio seguendo il principio generale di ambito di applicazione e in base al loro gerarchia vengono succintamente presentati i documenti normativi contenuti in questo volume.

Ad introduzione dei medesimi si riportano alcuni riferimenti generali in materia di urbanistica ed edilizia (Cap. 1) al fine di inquadrare al meglio gli strumenti allegati.

Dovendo indicare una normativa tecnica specifica per la progettazione di organismi abitativi complessi e unità residenziali, senza comunque volere ripercorrere le vicende storiche che hanno portato all'attuale quadro legislativo, è necessario ricordare almeno la legge n. 513 dell' 8 agosto 1977, che ha costituito una tappa fondamentale nel lungo iter di formazione delle normative tecniche nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in Italia, soprattutto per il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni.

"Al Ministero spettava l'emanazione dei criteri tecnici generali, mentre alle Regioni, l'elaborazione di norme tecniche specifiche tese a controllare i programmi regionali realizzati attraverso gli IACP"⁽¹⁾.

Il primo documento selezionato (Cap. 2) riporta perciò integralmente la **Legge Regionale - 9 Novembre 1984 n. 48** - "Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica", elaborata dalla Regione Emilia Romagna. Questo strumento è il risultato di una serie di ricerche svolte per la stesura delle *NTR* (Normative Tecniche Regionali) per la definizione dei requisiti relativi all'organismo abitativo nel suo insieme.

"Il caso più emblematico per le novità di metodo e


contenuti presentate, è quello della Emilia Romagna, che ha elaborato una normativa tecnica di *tipo prestazionale*. Essa tende a indicare i requisiti e le caratteristiche qualitative delle varie parti costituenti l'alloggio e le unità edilizie, senza mai descrivere il modo con cui ottenere i risultati desiderati, in modo da lasciare al progettista la codificazione fisica dei manufatti e dell'alloggio a condizione che siano soddisfatti adeguati requisiti tecnologici e funzionali⁽²⁾.

Ed ancora: "(...) fu fatta la scelta, mantenuta poi nella formulazione della LR 48/84, di limitare le norme ad una "serie di requisiti generali relativi alle dotazioni di minima dell'organismo abitativo in ordine all'accessibilità, all'assenza di barriere architettoniche, alle dotazioni necessarie per la fornitura dei servizi strategici (acqua, luce, gas, telefono, asportazione rifiuti). Per quanto riguarda invece le dotazioni spaziali ulteriori, che costituiscono le basi della qualità reale dell'organismo abitativo, le proposte normative si limitano a codificare le condizioni di non disturbo fra le attività accessorie e le attività caratteristiche delle zone private dell'abitazione"⁽³⁾.

Pur non conseguenziale alle Normative Tecniche Regionali, ma accogliendone alcuni presupposti, e sulla base anche della precedente legislazione in materia, la **legge n. 13 del 9 gennaio 1989**, di carattere nazionale, ha sicuramente costituito un importante passo avanti nell'elaborazione organica delle norme a favore dei soggetti portatori di handicap, e comunque anche per tutti coloro che hanno anche limitati problemi motori o difficoltà di movimento all'interno dei luoghi in cui viviamo. Il titolo stesso è esplicativo del suo contenuto: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Il secondo documento allegato (Cap. 3) riguarda perciò il Regolamento di attuazione della legge ed in particolare si riferisce al "D.M. dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche". Questo documento fornisce tutte le indicazioni prescrittive di carattere morfologico che riguardano la progettazione dei sistemi di accessibilità e di visitabilità (e adattabilità), intendendosi con tali termini "la possibilità anche da parte di persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,

di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; di accedere agli spazi di relazione e almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare"⁽⁴⁾.



Gruppo CIAM (Franco Albini, Piero Bottoni, Lodovico Belgiojoso, Gabriele Mucchi, Enrico Peressutti, Gino Pollini, Mario Pucci, Giovanni Romano): progetto presentato al concorso di idee per il Centro Direzionale di Milano (1948)
Zonizzazione funzionale e veduta prospettica


Al fine di facilitare l'applicazione di tali dettami nella pratica progettuale, in appendice degli esempi sono stati inseriti alcuni dati dimensionali e schemi planimetrici ulteriori rispetto a quelli contenuti nello stesso D.M.

Individuati quindi i documenti precedenti come quelli che più in generale hanno ricadute sulla progettazione dimensionale di spazi e organismi residenziali, è necessario ora introdurre quelli che prescrivono le modalità di intervento sugli organismi edilizi a livello locale: i regolamenti edilizi.

A tal fine tra di essi, è stato selezionato il **Regolamento Edilizio del Comune di Milano**, (

terzo documento - Cap. 4) e più precisamente il *titolo II (stralcio) "Ambiente urbano e qualità del costruito"* e *titolo III "Gli edifici"*, il quale, anche se non direttamente proprio del luogo di progetto, risulta essere quello maggiormente completo nelle indicazioni di carattere morfologico e tecnologico.

Vengono inoltre riportate in allegato alcune "schede morfologiche", raccolte nei "Quaderni illustrativi del R.E del Comune di Milano", allo scopo di facilitare l'applicazione dei dettami normativi.



tratto da: Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n.133 del 12.11.1984,

Minimi funzionali relativi all'utilizzo di attrezzature e arredi

Ad integrazione, per gli aspetti di sostenibilità ambientale, si allega (quarto documento - Cap. 5) stralcio dei requisiti volontari contenuti nello: Schema del Regolamento Edilizio Tipo redatto dalla Regione Emilia-Romagna in aggiornamento della L.R.n 33/90, che: ".....aggiunge nuovi requisiti corrispondenti alle esigenze di migliorare la qualità della vita nel

rispetto dei limiti ricettivi degli ecosistemi, della possibilità del rinnovo delle risorse naturali, dell'equilibrio tra sistemi naturali ed antropici (esigenze eco-sostenibili); tra queste nuove esigenze viene dato particolare spazio all'uso delle interazioni tra edificio e fattori climatici per ridurre il consumo di energia non rinnovabile (esigenze bioclimatiche)."

La normativa tecnica si occupa anche di quegli aspetti che devono costituire i requisiti di benessere fisico, legati all'igiene ed alla salute, all'interno degli spazi in cui si vive, siano essi quelli dove si svolgono attività lavorative o quelli residenziali privati, collettivi o di relazione.

In Italia, vista l'estensione del paese, che abbraccia diversi gradi di latitudine, ogni regione presenta caratteristiche morfologiche e climatiche differenti. Sarebbe quindi impossibile e comunque errato redigere un unico regolamento indicante i requisiti necessari al soddisfacimento di tale benessere fisico-ambientale. A tal fine la Regione Lombardia ha redatto un proprio regolamento che si presenta col nome **"Regolamento di Igiene Tipo"**.

Il quinto documento presentato (Cap. 6) riguarda perciò le norme che, come descritto nel *Cap. 1, art. 3.0.0. Campo di applicazione*, coinvolgono gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica.

Esse hanno come fine ultimo la proposizione degli standard minimi di natura *igienico-sanitaria*. I contenuti di questo Regolamento costituiscono una guida per tutto il territorio regionale. Poiché tale territorio presenta caratteristiche geomorfologiche diverse - dalla montagna alla pianura - ogni comune o ASL locale che lo ritenesse necessario, ha l'opportunità di redigere un proprio regolamento che, comunque, segua i criteri fondamentali di quello generale.

Il sesto documento normativo (Cap. 7) contenuto in questa raccolta raccoglie alcuni tra i fondamentali riferimenti legislativi in materia di **prevenzione incendi** inerenti gli edifici di civile abitazione: uno strumento, questo, che fornisce indicazioni di carattere tecnico per elaborare soluzioni progettuali fondate su criteri di sicurezza antincendio, ovvero tutte quelle prescrizioni da attuare per circoscrivere un eventuale incendio nel luogo di nascita, o perlomeno per rallentare il propagarsi in altre parti dell'edificio e consentire l'esodo in sicurezza degli utenti.

Per concludere, l'ultimo documento normativo

allegato (Cap. 8) ha per oggetto l'edilizia alberghiera con indicazioni specifiche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza antincendio.

Note:

1. in A. Acocella, *L'edilizia residenziale pubblica in Italia dal 1945 ad oggi*, Cedam Padova 1980.

2. Ibidem.

3. in, Regione Emilia-Romagna, *Organismo abitativo e alloggio*, Franco Angeli Editore, Milano 1981, in Regione Emilia-Romagna, Assessorato Edilizia e Urbanistica, *Norma e progetto. Concorso nazionale per la progettazione di organismi abitativi di edilizia residenziale pubblica con applicazione della Normativa tecnica regionale*, BE-MA Editrice, Milano 1987.

4. Si veda in proposito il D.M. dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche", Art. 2 - *Definizioni*.

norma - Per norma giuridica si intende la regola della convivenza che abbia i caratteri della giuridicità. E' problema ancora assai discusso se il diritto consista in un insieme di norme, secondo una concezione largamente diffusa in passato, o se abbia altra struttura essenziale. Comunque il dato normativo è senza dubbio essenziale per la vita giuridica (in questa sede non si può discutere neppure l'altro grave problema relativo alla provenienza di tutte le norme giuridiche direttamente o indirettamente dallo Stato). Secondo una larga accezione del concetto di norma vi si fanno rientrare anche i comandi concreti che si impongano imperativamente, sia per opera di chi agisce con autorità, sia per volontà degli stessi interessati (autonomia contrattuale). Per la loro obbligatorietà le norme si distinguono in assolute, o cogenti, che devono essere obbedite incondizionatamente, dispositive, che regolano un rapporto pur prevedendo che l'espressa volontà delle parti possa regolarlo anche in maniera diversa, e norme suppletive che intervengono a disciplinare tutto un rapporto soltanto in mancanza della volontà delle parti interessate. Altra distinzione che si suol fare, nei riguardi del contenuto delle norme, è quella tra norme precettive, proibitive e permissive, secondo che contengano comandi positivi, proibizioni o concedano determinate facoltà. Secondo un significato del tutto diverso l'espressione norma differisce dalla regola imperativa, non avendo carattere obbligatorio, come indicazione di quanto dovrebbe essere compiuto per adeguarsi a un contegno generalmente da seguire.

in, *Grande Dizionario Enciclopedico - Volume IX*, UTET - Unione Tipografica - Editrice Torinese, Torino 1959, p. 231.

regola (lat. *regula*, «assicella di legno», poi «oggetto diritto» e «condotta») norma, misura, rapporti proporzionali di ordine matematico-geometrico, che un artista che un'artista è tenuto a rispettare e a perseguire, senza deroghe; concedendosi, entro determinati limiti, talune licenze. D'altra parte, le regole si identificano, unitamente agli insegnamenti pratici e alla precettistica, con le dottrine del classicismo; cioè con le categorie, i principi, tramandati dagli scritti di Vitruvio, Plinio, Filostrato; e interpretati segnatamente nel corso dell'età rinascimentale, fino al neoclassicismo, o ancora per molto vigenti presso le accademie.

in, *Enciclopedia dell'Architettura*, Garzanti Editore, Milano 1996, p. 710.

ALLEGATI

riferimenti generali in materia di urbanistica ed edilizia
regione emilia-romagna: legge regionale 9 novembre 1984 n. 48
riferimenti normativi in materia ,di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche
regolamento edilizio del comune di milano
regione emilia-romagna: schema regolamento edilizio tipo
regione lombardia: regolamento locale di Igiene tipo - titolo III
riferimenti normativi in materia di prevenzioni incendi
riferimenti normativi per l'edilizia alberghiera

Elenco dei documenti

1. Riferimenti generali in materia di urbanistica ed edilizia

1.1 Alcune definizioni relative agli strumenti urbanistici	15
1.2 Sintesi della legislazione urbanistica ed edilizia	20
1.3 Sintesi della legislazione sull'edilizia residenziale privata	26
1.4 Sintesi della legislazione sull'edilizia residenziale pubblica	27
1.5 Riferimenti bibliografici per l'approfondimento	28

2. Regione Emilia-Romagna, Legge Regionale 9 Novembre 1984 N. 48

<i>Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica</i>	29
--	----

3. Riferimenti normativi in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche

3.1 Sintesi delle principali normative nazionali	61
3.2 Decreto ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. <i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche</i>	63
3.3 Aggiornamento e modifica del Decreto ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante il <i>Regolamento di attuazione dell'art. 1 della Legge 9 Gennaio, n. 13. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche.</i>	85
3.4 Schede morfologiche riportanti dati dimensionali, esempi, e schemi planimetrici di supporto alla progettazione	105
3.5 Riferimenti bibliografici per l'approfondimento	123

4. Regolamento Edilizio del Comune di Milano (stralcio)

Titolo II (stralcio): Ambiente urbano e qualità del costruito	127
Titolo III: Gli edifici	132
Schede morfologiche	149

5. Regione Emilia-Romagna: Schema Regolamento edilizio tipo (estratto)

Allegato B - Requisiti volontari	176
----------------------------------	-----

6. Regione Lombardia: Regolamento locale di Igiene tipo - Titolo III (stralcio)

Aggiornamento titolo III Regolamento locale di Igiene tipo	241
--	-----

7. Riferimenti normativi in materia di prevenzioni incendi

7.1 Decreto Ministeriale 30 Novembre 1983. <i>Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi</i>	265
7.2 Decreto Ministeriale 16 Maggio 1987 n. 246. <i>Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione</i>	281
7.3 Circolare Ministeriale n. 14795/4101 del 26 Luglio 1988. <i>Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzioni incendi</i>	288
7.4 D.P.R. 29 Maggio 1963 n. 1497. <i>Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato (stralcio)</i>	293
7.5 Circolare Ministeriale Int. n. 32 del 26 Marzo 1965. <i>Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. Protezione antincendio</i>	293
7.6 Circolare Ministeriale Int. n. 16512 del 25 Luglio 1979. D.P.R. 29 Maggio 1963 n. 1497, art. 9. Chiarimenti	294
7.7 Circolare Ministeriale Int. n. 1093/4135 del 17 Gennaio 1981 Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. Art. 9 del D.P.R. 29 Maggio 1963 n. 1497, art. 9. Chiarimenti	294
7.8 Decreto Min. Int. 1 Febbraio 1986. <i>Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili</i>	295
7.9 Circolare Min. Int. 1 Febbraio 1986 n. 1800/4108. <i>Autorimesse a box affaccianti su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove</i>	304
7.10 Riferimenti bibliografici per l'approfondimento	305

8. Riferimenti normativi per l'Edilizia alberghiera

8.1 R.D. 24 maggio 1925, n. 12: Approvazione del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi	307
8.2 D.M. 9 Aprile 1994: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere	308